

Contratto non repertoriato n.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Provincia di Olbia Tempio

Convenzione con il C.A.F. ....per la determinazione dell'ISEE relativo alla richiesta di prestazioni agevolate dei Servizi forniti dal Comune di Tempio Pausania.

L'anno 2021 addì..... del mese di febbraio nella sede degli Uffici del Servizio Sociale.

TRA

Il Comune di Tempio Pausania, (P.IVA n. 0025320906) nella persona del ..... nat a ..... il ..... residente ..... C.F..

In esecuzione della Delibera di G.C. n. .... del ..... e della Determinazione Dirigenziale n. .... del ....., di seguito denominato Comune

E

Il C.A.F. ....con sede in ..... Via ..... C.F. e P.IVA 02092320924 iscritto all'albo nazionale caf al n. .... dei ..... rappresentato ai fini della presente convenzione da ..... nat a ..... il ..... C.F. .... in qualità di ....., di seguito denominato C.A.F..

Premesso

- che il Comune, in base al D.M. 21/12/2000 n. 452 come modificato dal D.M. 25/05/2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla

concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, corredate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e successivamente, solo previo specifico conferimento del mandato da parte del dichiarante, consegnare a quest'ultimo l'Attestazione, trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento;

- che il Comune intende affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
- che il Comune, che eroga servizi agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda corredata dall'attestazione ISEE, intende affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
- che il C.A.F..... è dotato delle necessarie competenze tecniche e possiede strumenti tecnologici avanzati per lo svolgimento di tale servizio;
- che l'INPS per l'alimentazione del sistema informativo ISEE può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'art. 3, lett. d) del DPR 22 luglio 1998, n. 322 (CAF), ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione;
- che il DPCM del 5 dicembre 2013 n. 159 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;

- che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del DPCM del 5 dicembre 2013 n. 159, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'INPS, ai sensi del decreto sopraccitato;
- che ai sensi dell'art. 10, comma 6, del DPCM del 5 dicembre 2013 n. 159, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai Comuni o ai centri di Assistenza Fiscale previsti dal Decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, come modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, o direttamente all'Amministrazione Pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- che l'INPS, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del DPCM del 5 dicembre 2013 n. 159 determina l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, rilasciando al dichiarante l'attestazione ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi;
- che ai sensi dell'art. 10, comma 6, del DPCM del 5 dicembre 2013 n. 159 e dell'art. 2, comma 2, del Decreto Interministeriale del 7 novembre 2014, il CAF potrà consegnare al solo dichiarante

l'Attestazione ISEE – ordinario o specifico – unicamente in caso di conferimento di specifico mandato.

tutto ciò premesso

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1

L'oggetto della presente convenzione è la definizione dell'accordo tra il Comune di Tempio Pausania e C.A.F. per assistere i cittadini del Comune medesimo nella richiesta di prestazioni sociali agevolate o comunque concesse dal suddetto Ente ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DPCM 18 maggio 2001.

### ART. 2

Il C.A.F. si impegna a svolgere le seguenti attività per conto del Comune di

Tempio Pausania:

1. ricezione ed assistenza alla compilazione per le dichiarazioni sostitutive necessarie per il calcolo dell'ISEE;
2. rilascio al dichiarante della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione, così come previsto dal DPCM del del 5 dicembre 2013 n. 159 e dell'art. 2, comma 2 e dal Decreto Interministeriale del 7 novembre 2014;
3. trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
4. al solo dichiarante che abbia conferito specifico mandato al C.A.F., consegna dell'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto

della DSU nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi rilasciati dall'INPS.

Nel caso in cui il cittadino risulti già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e non si renda necessaria alcuna modifica rispetto ai dati dichiarati, il C.A.F. non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;

5. effettuazione del trasferimento dei dati raccolti presso il Comune o eventualmente presso altro Ente (INPS per quanto riguarda l'assegno familiare e di maternità), su supporto magnetico o utilizzando altri strumenti tecnologici (trasmissione telematica), archiviare e conservare, anche attraverso sistemi di archiviazione ottica, per il periodo di due anni;
6. trasmissione al Comune degli elenchi delle domande istruite con indicazione della ammissione/non ammissione, indicando, in caso di non ammissione, la relativa motivazione.
7. revisione delle dichiarazioni sostitutive inerenti le pratiche eventualmente già presentate al Comune di Tempio Pausania con l'indicazione del contributo spettante per Legge da inviare all'Ente erogatore.
8. la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle richieste per le quali il Comune ha concesso l'assegno, segnalate al C.A.F. tramite apposito elenco.

9. l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune per 24 mesi;
10. la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicazione della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS.
11. l'archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune per 24 mesi.
12. Il C.A.F. garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi per l'espletamento del servizio nel rispetto di quanto previsto all'art. 12, comma 3, del DPCM del del 5 dicembre 2013 n. 159. inoltre si impegna a comunicare al Comune l'elenco delle sedi C.A.F./Società convenzionate presenti sul territorio.

#### ART. 3

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni in materia di riservatezza, in particolare per quanto concerne gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento EU 2016/679. Il CAF è nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, come da atto separato.

#### ART. 4

La presente convenzione avrà la durata di anni tre (3) a decorrere dalla sua sottoscrizione; decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione, o

cessazione da entrambe le parti – per qualsiasi motivo o causa – pervia comunicazione scritta (pec o Raccomandata A.R.).

#### ART. 5

Qualora verifiche documentassero che il cittadino richiedente ha presentato a diversi Centri di Assistenza Fiscale una identica dichiarazione o richiesta di presentazione, il Comune riconoscerà valida la pratica al C.A.F. che ha eseguito prima la raccolta di dichiarazione e certificazione.

#### ART. 6

Il C.A.F. si impegna a costituire apposita polizza assicurativa che garantisca adeguata copertura, al fine di garantire agli assistiti per eventuali danni provocati da errori materiali, omissioni o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il C.A.F. si impegna a manlevare il Comune di Tempio Pausania rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Il C.A.F. non risponde di eventuali danni o disservizi provocati da errori o inadempienze commesse dal richiedente.

#### ART. 7

Il servizio di cui alla presente convenzione offerto dal C.A.F. sarà completamente gratuito.

#### ART. 8

Ogni eventuale controversia tra il C.A.F. e l'Amministrazione Comunale, che non sia possibile definire in via amministrativa, sarà di esclusiva competenza del Tribunale di Tempio Pausania.

ART. 9

La presente scrittura sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, e tutte le spese ad essa relative sono a totale carico del C.A.F. sopra generalizzato, senza il diritto di rivalsa sul Comune.

Letto, approvato e sottoscritto

Il presente contratto è concluso mediante firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale.

Il Legale Rappresentante del Centro di Assistenza Fiscale .....

Il Dirigente del Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese  
.....